

Disciplina civilistica del recesso del socio di una società in accomandita semplice

L'art. 2285 del codice civile prevede la possibilità per ogni singolo socio di una società semplice di poter recedere dalla società in determinate ipotesi:

- società contratta a tempo indeterminato;
- società contratta per tutta la vita di uno dei soci;
- per giusta causa.

La disciplina "de quo" trova applicazione anche per le società in accomandita semplice indipendentemente dalla tipologia di socio; sia esso accomandante piuttosto che accomandatario, egli ha il diritto di recedere dalla società in ogni momento, estinguendo il rapporto che lo lega a quest'ultima.

Pertanto, dall'analisi della norma, nel caso in cui non si tratti di s.a.s. contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, l'unico modo che ha il socio di recedere dalla società è la presenza di una giusta causa.

È interessante analizzare cosa si intenda per giusta causa, dal momento che la sussistenza o meno di essa è affidata all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, non trovando all'interno della norma una connotazione specifica.

A questo proposito, si segnala l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo la quale la giusta causa del recesso del rapporto sociale è da ricollegarsi all'altrui violazione di obblighi contrattuali o ai doveri di fedeltà, lealtà e diligenza o di correttezza incidenti nella natura fiduciaria del rapporto societario. Si annoverano, per finalità esplicativa una serie di sentenze le quali forniscono delle fattispecie di giusta causa di recesso:

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



- dissidio in una società di persone composta di due soli soci, nel caso in cui il dissidio in questione fosse ricollegabile a comportamenti di un socio consistenti nell'inadempimento agli obblighi contrattuali o ai doveri di fedeltà, lealtà e diligenza compromettendo la natura fiduciaria del rapporto societario. Si pensi ad esempio a tutte le volte in cui il socio venga, in modo del tutto immotivato, escluso dalla gestione degli affari sociali;
- quando uno dei due amministratori, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia di fatto continuato ad amministrare la società, mentre l'altro non dimissionario sia di fatto estraniato da ogni attività di gestione;
- in caso di mancata o irregolare tenuta della contabilità civilistica e fiscale da parte dei soci cui fa capo l'obbligo di amministrazione oltre al fatto che l'attività sociale risulti irrimediabilmente passiva a causa ad una cattiva gestione degli amministratori.

Modalità di recesso

Qualora ricorra la presenza di una giusta causa di recesso, il socio dovrà presentare una comunicazione con l'indicazione della motivazione del recesso, che potrebbe essere ad ogni modo contestabile; nel caso si ricorra al giudizio del giudice questi valuterà la fondatezza o meno della giusta causa.

Non ci sono obblighi formali attraverso i quali un socio può recedere dalla società anche se si consiglia come forma quello della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da non destare alcun dubbio circa la data a partire dalla quale ha effetto il recesso.

Obblighi pubblicitari

Si precisa che la comunicazione a tutti gli altri soci della volontà di recedere dal rapporto sociale rende efficace il recesso nei confronti della società e dei soci ma non nei confronti dei terzi.

Affinché lo sia anche nei confronti dei terzi bisognerà che il socio receduto pubblicizzi il fatto attraverso l'iscrizione presso il Registro delle imprese, in caso contrario il recedente rimarrà responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte dopo il suo recesso e potrà essere dichiarato fallito a seguito di un eventuale fallimento della società.